



Regione Umbria

Giunta Regionale

La Presidente

ORDINANZA DELLA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

03 aprile 2020, n. 15

Ulteriori misure per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 Ordinanza ai sensi dell'art. 32 comma 3 della legge 23.12.1978 n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTI gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione;

VISTO l'articolo 168 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea;

VISTI:

- la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "*il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni*", nonché "*nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale*";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, recante "*Misure urgenti per il contenimento del contagio nella Regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossolo, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia*";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 recante "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, recante "*Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, sull'intero territorio nazionale*";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020, recante "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*";
- l'ordinanza del Ministero della Salute del 20 marzo 2020, recante "*Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020;
- il decreto- legge 17 marzo 2020 n. 18, recante "*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.*";
- il decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19, recante "*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.*", il quale all'art. 1, comma 2, lett. hh) prevede "*l'eventuale previsione di esclusioni dalle limitazioni alle attività*"



Regione Umbria

Giunta Regionale

La Presidente

economiche di cui al presente comma, con verifica caso per caso affidato a autorità pubbliche specificamente individuate.";

- il decreto ministeriale 25 marzo 2020, recante *"Modifica dell'elenco dei codici di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020. ";*
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 aprile 2020, recante *"Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";*

DATO ATTO che con decreto del Capo del Dipartimento della Protezione civile rep. 619 del 27.02.2020 la Presidente della Regione Umbria è stata nominata soggetto attuatore ai sensi della OCDPC n. 630/2020;

TENUTO CONTO che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 13 marzo 2020 ha dichiarato la pandemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

PRESO ATTO CHE risulta necessario adottare ulteriori provvedimenti tendenti ad assicurare il rifornimento di articoli di cancelleria unitamente a strumenti ludici che possono essere un valido mezzo didattico per gli studenti della scuola dell'infanzia e primaria, assurti a servizio di pubblica utilità a supporto delle esigenze educative e di istruzione a distanza, in conseguenza del protrarsi del regime di chiusura dei servizi didattici presso gli istituti scolastici;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 che all'art. 3 recita: *"Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 1, e con efficacia limitata fino a tale momento, le regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre misure ulteriormente restrittive, tra quelle di cui all'articolo 1, comma 2, esclusivamente nell'ambito delle attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l'economia nazionale.";*

ORDINA

ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978. n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, e tenuto conto delle misure già disposte con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da ultimo con il Decreto Presidente Consiglio dei Ministri 1 aprile 2020, nel territorio regionale si adottano le seguenti misure:

- la possibilità di commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio, codice ATECO 47.62.20, all'interno di attività di vendita di generi alimentari ovvero altre attività commerciali non soggette a chiusura, nonché per le attività chiuse la possibilità di commercio dei suddetti articoli effettuato via internet, per televisione, per corrispondenza, radio e telefono;
- la possibilità di commercio al dettaglio di giochi e giocattoli, codice ATECO 47.65.00, all'interno di attività di vendita di generi alimentari ovvero altre attività commerciali non soggette a chiusura, nonché per le attività chiuse la possibilità di commercio dei suddetti articoli effettuato via internet, per televisione, per corrispondenza, radio e telefono.



Regione Umbria
Giunta Regionale
La Presidente

SI RACCOMANDA

che le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità garantiscano un accesso prioritario a medici, infermieri, operatori socio sanitari (OSS), membri della Protezione Civile, soccorritori e volontari muniti di tesserino di riconoscimento.

SI RAMMENTA

che per le violazioni previste dalla normativa nazionale come novellate dal decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, o da ordinanze regionali, l'art. 4 comma 1 recita: *"Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento (...) è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3000. (...) Se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l'utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate fino a un terzo"*.

La presente ordinanza ha efficacia con decorrenza immediata e fino alla cessazione dell'emergenza.

La presente ordinanza è pubblicata nel sito istituzionale e nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Perugia, lì 03/04/2020

Presidente Donatella Tesei

FIRMATO

Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge